

Sentenza: n. 159 del 27 giugno 2013

Materia: ordinamento civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 117 Cost. comma 2 lett. 1)

Remittente: Tribunale ordinario di Catanzaro

Oggetto: articolo 16 comma 2 legge Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 8)

Esito: illegittimità della norma impugnata

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Il Tribunale di Catanzaro solleva questione di legittimità costituzionale della norma in epigrafe indicata, nell'ambito di una controversia relativa al pagamento di lavori, insorta tra la Regione Calabria ed un'impresa.

La disposizione stabilisce che “i provvedimenti, i contratti, gli accordi che comportano spese a carico della Regione, ivi inclusi i deliberati delle assemblee delle società a partecipazione regionale sono inefficaci, e comunque non impegnano l'amministrazione, sino a che non esista autorizzazione nei modi di legge ed impegno contabile sul pertinente capitolo del bilancio di previsione”.

La Corte non condivide l'assunto difensivo delle Regione, secondo il quale la norma avrebbe natura contabile, destinata ad operare nell'ambito dei principi di contabilità pubblica.

Secondo la Corte invero emerge con chiarezza dal dettato normativo che la disposizione disciplina “*un'ampia e indeterminata categoria di atti, a contenuto provvedimentale, negoziale (e dunque espressione dell'autonomia privata) o deliberativo, escludendo che siano efficaci e, comunque, possano impegnare l'amministrazione, sino a quando non siano realizzate le condizioni nella norma stessa previste.*”

Tuttavia, la disciplina dell'effetto giuridico, cioè dell'idoneità o attitudine di un atto a produrre certe conseguenze nel mondo del diritto, appartiene al diritto civile, dal quale, dunque, è regolata.”

La norma in esame viene, quindi, ad incidere nella materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile sia nella parte in cui fa riferimento ai contratti, sia nella parte in cui si riferisce alla categoria dei “provvedimenti” in quanto per la genericità della formula adottata si presta a ricomprendere anche i provvedimenti giudiziari.

La disposizione regionale viene pertanto dichiarata illegittima per violazione dell'articolo 117 comma 2 lett. 1) Cost.